

STATUTO dell'Agenzia per la sicurezza nucleare


CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Finalità e compiti istituzionali)

1. L'Agenzia per la sicurezza nucleare (di seguito denominata Agenzia), istituita dall'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, (di seguito denominata legge), è un Ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia tecnica, scientifica, amministrativa e contabile e soggetto al controllo della Corte dei conti.
2. L'Agenzia, ai fini della sicurezza e della protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale unica per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, detenzione, il trattamento, il condizionamento, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e la gestione dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di elettricità sia da attività mediche, industriali e di ricerca, la protezione dalle radiazioni, la protezione fisica passiva degli impianti e delle materie nucleari, nonché le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l'esercizio, lo smantellamento a fine vita e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica. L'Agenzia assicura, altresì, lo svolgimento degli adempimenti derivanti dagli obblighi internazionali assunti dall'Italia sulle salvaguardie per le materie prime nucleari degli impianti e dei materiali nucleari e cura ogni iniziativa utile alla corretta, continua e tempestiva informazione della popolazione circa la sicurezza dell'impiego dell'energia nucleare a fini civili.
3. L'Agenzia opera nel pieno rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell'ambito delle priorità e degli indirizzi di politica energetica nazionale, nel rispetto del diritto alla salute e dell'ambiente ed in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari.
4. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione.
5. L'Agenzia organizza e svolge le proprie attività secondo i criteri di cui al presente Statuto e con le modalità stabilite dallo specifico regolamento di organizzazione e funzionamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Articolo 2 (Sede)

1. La sede dell'Agenzia è definita ed individuata, ai sensi dell'art. 29, comma 11, della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico.



Articolo 3 (Regolamentazione tecnica)

1. L'attività di regolamentazione tecnica dell'Agenzia sulle materie di propria competenza si svolge, in conformità alla vigente normativa nazionale e internazionale ed alle priorità e agli indirizzi di politica energetica nazionali, applicando le migliori, efficaci ed efficienti tecniche disponibili, secondo le indicazioni definite dal regolamento di cui al precedente articolo 1, comma 5 sulla base dei criteri di cui al presente articolo.

2. L'Agenzia stabilisce, tramite specifici regolamenti, le prescrizioni, le procedure e gli standard tecnici a cui gli operatori sono tenuti ad attenersi per la progettazione, costruzione, gestione e smantellamento a fine vita degli impianti per gli impieghi pacifici dell'energia nucleare e per la detenzione, il trattamento, il condizionamento, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e la gestione dei materiali nucleari. L'Agenzia pubblica altresì rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria ed internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione e fornisce supporto tecnico al Governo nelle materie di propria competenza.

3. L'Agenzia cura altresì l'elaborazione di guide tecniche per l'applicazione della regolamentazione di settore e la promozione delle buone pratiche operative.

4. L'Agenzia, con carattere di priorità, stabilisce le regole, tra l'altro, per la qualifica dei componenti per gli impianti nucleari e la qualifica per i processi produttivi e realizzativi, secondo quanto previsto dalla legge per i requisiti e le specifiche tecniche degli impianti nucleari già approvati negli ultimi dieci anni dalle autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'OCSE o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare.

L'Agenzia, inoltre, definisce le regole, tra l'altro, per:

- la verifica della sussistenza dei requisiti per la localizzazione degli impianti;
- i controlli da effettuarsi nelle varie fasi di progettazione, costruzione, esercizio e smantellamento a fine vita degli impianti;
- le prove per la qualificazione di componenti e di sistemi di impianto;
- i collaudi;
- la gestione dei rifiuti radioattivi.

Articolo 4 (Vigilanza)


1. L'attività di controllo, verifica e vigilanza dell'Agenzia sulle materie di propria competenza si svolge secondo le indicazioni definite dal regolamento di cui al precedente articolo 1, comma 5 sulla base dei criteri di cui al presente articolo.

2. L'attività di cui al comma precedente è svolta, in modo programmato e casuale, da personale dell'Agenzia avente la qualifica di ispettore, salvo diverse, specifiche, motivate determinazioni del Consiglio direttivo.

3. La qualifica di ispettore è conferita dal Direttore generale nel rispetto di specifiche modalità e requisiti fissati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, previo riscontro della sussistenza dei requisiti medesimi e della regolare osservanza degli obblighi di formazione continua definiti con apposito regolamento.

4. L'attività ispettiva sugli impianti in costruzione ed in esercizio è svolta, di regola, senza preavviso ai soggetti interessati.


5. L'Agenzia partecipa con tempestività, efficienza ed efficacia alla gestione delle situazioni di emergenza radiologica determinate da eventi di natura incidentale e fornisce alle Istituzioni e al pubblico, secondo il principio di trasparenza, le necessarie informazioni.



CAPO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 5 (Organi)

1. L'Agenzia è organo collegiale composto dal Presidente e dai membri, nominati secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 29, comma 8 della legge. Il Presidente ed i membri costituiscono il Consiglio direttivo dell'Agenzia.
2. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti. Gli organi ed i componenti dell'Agenzia durano in carica sette anni, e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e dispone in ordine alle liti attive o passive dell'Agenzia stessa. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio direttivo, stabilisce l'ordine del giorno e dirige i lavori. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal membro con maggiore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Il Presidente cura, anche sulla base delle indicazioni derivanti dai programmi nazionali, i rapporti con le Agenzie di Sicurezza di altri Paesi e con gli organismi internazionali.
4. Spetta al Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, del Direttore generale o della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, l'adozione delle delibere relative a:
 - a) linee di indirizzo per la gestione dell'Agenzia;
 - b) regolamentazione tecnica;
 - c) provvedimenti sanzionatori o interdittivi;
 - d) pareri obbligatori e vincolanti previsti dalla legge;
 - e) approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari.Spetta altresì al Consiglio direttivo l'approvazione di piani triennali di attività, da declinare successivamente in obiettivi annuali, da trasmettere al Governo per l'eventuale segnalazione di indirizzi e priorità ed il successivo inoltro al Parlamento. Le decisioni del Consiglio direttivo sono verbalizzate e, per garantire la massima trasparenza, pubblicate sul sito internet dell'Agenzia.
6. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 29, comma 10, della legge, vigila, ai sensi dell'articolo 2403 cc., sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione. Al Collegio compete, altresì, il controllo contabile dell'Agenzia e, allo scopo, il Collegio ha accesso agli atti e ai documenti dell'Agenzia ed i suoi componenti possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.
7. I compensi spettanti agli organi ed ai componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico.
8. Le modalità di funzionamento del Consiglio direttivo sono definite con il regolamento di organizzazione e funzionamento di cui al precedente art. 1, comma 5.




Articolo 6 (Direttore generale)

1. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio direttivo dell'Agenzia all'unanimità dei suoi componenti a persona di indiscussa moralità e indipendenza ed elevata competenza professionale nel settore pubblico o privato. Il mandato del Direttore Generale ha durata di 5 anni ed è rinnovabile una sola volta.
2. Il Direttore generale svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Egli organizza le risorse umane, finanziarie e materiali in dotazione all'Agenzia in correlazione agli obiettivi annuali fissati dal Consiglio direttivo nonché verifica e svolge tutti i compiti connessi alla scelta ed all'impiego dei mezzi più idonei ad assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza delle attività.
3. Spetta al Direttore generale l'adozione degli atti non espressamente riservati al Consiglio direttivo.
4. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, esprimendo, a richiesta di quest'ultimo, parere consultivo sui provvedimenti da adottare ed informando il Consiglio stesso sulle attività compiute e le iniziative adottate.
5. Il compenso del Direttore generale è determinato dal Consiglio direttivo tenendo conto della qualificazione professionale del soggetto designato. A tal fine, l'Agenzia trasmette lo schema del provvedimento in materia al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del parere di competenza.
6. Il Direttore generale può essere revocato dall'incarico dal Consiglio direttivo per comprovate irregolarità nell'esercizio dell'attività svolta, per i risultati negativi della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi a lui affidati o per il mancato rispetto dell'esclusività del rapporto di cui al successivo articolo 7, comma 5, o dei doveri informativi di cui al comma 4 del presente articolo.
7. Il Direttore generale è responsabile dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di cui al comma 2 ed ai mezzi messi a sua disposizione. Le modalità per la verifica e la contestazione dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi sono fissate con il regolamento di cui al comma precedente.

Articolo 7 (Incompatibilità e decadenza)

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo non possono svolgere, direttamente o indirettamente, attività professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, né intraprendere con gli stessi rapporti contrattuali di lavoro dipendente o ricoprire uffici pubblici elettivi o incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, o avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo in conformità ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, ovvero in aspettativa senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.
2. Non può essere nominato Presidente o componente del Consiglio direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.
3. I componenti del Consiglio direttivo vengono dichiarati decaduti per il venir meno dei requisiti della nomina, nel caso in cui non partecipano per tre volte consecutivamente alle riunioni senza giustificato motivo e nei casi di incompatibilità di cui al comma 3 del presente articolo.




4. Non può essere nominato Direttore generale, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo e comporta il divieto di svolgere altre attività professionali pubbliche e private, anche occasionali.
6. Non possono essere nominati nel Collegio dei revisori, e, se nominati, decadono, coloro che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 del presente articolo, il coniuge, i parenti e gli affini dei componenti del Collegio nonché del Direttore generale dell'Agenzia, entro il quarto grado. Si applica, inoltre, quanto previsto dall'articolo 2399 c.c., laddove compatibile.
7. Viene dichiarato decaduto dal Ministro dell'economia e delle finanze, il componente del Collegio dei revisori che viola gli obblighi di cui al precedente articolo 5, comma 6, ovvero che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive dello stesso Collegio. Si applica, inoltre, quanto previsto dall'articolo 2399 c.c., laddove compatibile.

Articolo 8 (Comitato scientifico)

1. Senza maggiori oneri per la finanza pubblica può essere istituito un Comitato scientifico che svolgerà compiti consultivi nei confronti del Consiglio direttivo, con riferimento agli aspetti tecnico-scientifici dell'attività dell'Agenzia stessa.
2. Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio direttivo ed è composto da non più di cinque componenti, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'Agenzia. I componenti del Comitato scientifico durano in carica quattro anni e svolgeranno la loro attività senza corrispettivi, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute, a valere sulle risorse disponibili e senza ulteriori aggravii per l'erario.
3. In relazione ai programmi istituzionali dell'Agenzia, il Comitato:
 - a) esprime al Consiglio, su richiesta del Presidente, pareri tecnico-scientifici sulle proposte di programma di attività;
 - b) elabora analisi e studi sullo stato della ricerca a livello nazionale e internazionale;
 - c) individua, su richiesta del Presidente, le possibili linee evolutive della ricerca, anche sulla base delle risultanze tecnico-scientifiche dei programmi dell'Agenzia.

Articolo 9 (Organizzazione)

1. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti fissati dalla legge e richiamati al precedente articolo 1, l'Agenzia si avvale della propria struttura operativa a capo della quale è posto il Direttore generale.
2. L'organizzazione dell'Agenzia è definita dal regolamento di cui al precedente articolo 1, comma 5, sulla base dei criteri di cui al presente articolo.
3. L'Agenzia è organizzata in modo tale da garantire la continuità del supporto tecnico in campo radiologico alle autorità competenti per la gestione delle emergenze.
4. La struttura operativa dell'Agenzia, è articolata per attività specialistiche con Direzioni di livello dirigenziale ed Unità operative, da affidare a responsabili di elevata qualifica professionale e con esperienza specifica nel settore affidato. I livelli, le qualifiche ed il numero dei componenti la struttura operativa dell'Agenzia saranno disciplinati dal regolamento di cui al precedente art. 1, comma 5.
5. L'organigramma dell'Agenzia è pubblicato e costantemente e tempestivamente aggiornato sul sito internet dell'Agenzia.



6. La formazione continua e l'elevato livello qualitativo del proprio personale sono obiettivi primari dell'Agenzia che provvede periodicamente alla verifica dei relativi livelli di aggiornamento professionale, efficacia ed efficienza operativa.
7. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente.


Articolo 10 (Gestione economico-finanziaria)

1. I mezzi finanziari dell'Agenzia sono costituiti:
 - a) dalle risorse finanziarie trasferite all'Agenzia ai sensi dell'art. 29, commi 17 e 18 della legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico;
 - b) dalle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui all'art. 29, comma 5 della legge, secondo i corrispettivi determinati, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
2. L'Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilità, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97. Tale regolamento è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze che, su tale materia, esercita le funzioni di organo vigilante. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato dall'Agenzia entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. I prospetti riassuntivi della gestione, relativi al bilancio preventivo ed al rendiconto della gestione finanziaria, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4. L'esercizio finanziario dell'Agenzia coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio il primo di gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 (Autotutela)

1. Ferma restando l'esperibilità degli ordinari rimedi giurisdizionali, il soggetto inciso dalle attività dell'Agenzia può proporre reclamo al soggetto che ha emanato il relativo atto entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto medesimo.
2. L'Agenzia può riesaminare i propri atti e agire in autotutela, secondo i principi legislativi in materia di azione amministrativa e le modalità previste in regolamento. A seguito del reclamo di cui al comma 1 o anche su propria autonoma iniziativa, il soggetto adito può



rideterminare in autotutela una propria decisione motivandola adeguatamente ed in applicazione dei principi di cui agli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti, il soggetto che ha emanato l'atto può assumere nuovi elementi di prova, far effettuare indagini tecniche indipendenti o audire l'interessato o un soggetto da questi delegato ed, all'esito, emanare provvedimento motivato mediante il quale confermare la decisione, modificarla, o rideterminarla in sede di autotutela.

4. In caso di reclamo introdotto dall'interessato, la decisione è assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito della domanda. Il termine può essere sospeso per una sola volta al fine dell'acquisizione degli elementi di cui al precedente comma 3.

Articolo 12

(Codice etico)

1. L'Agenzia si dota di un codice etico, applicabile ai componenti del Consiglio direttivo, al Direttore generale, al Comitato scientifico ed a tutti i dipendenti, che individua i principi guida del corretto comportamento degli stessi, tenendo conto delle peculiari funzioni e dell'esigenza di garantire imparzialità, indipendenza, riservatezza e trasparenza all'azione dell'Agenzia stessa. Il codice etico è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

Articolo 13


(Scioglimento)

1. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento ed al perseguimento dei fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni del Presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice Commissari.

Articolo 14

(Efficacia dello Statuto)

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* del relativo decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.



Articolo 15
(Modifiche dello Statuto)

1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica la medesima procedura prevista per l'approvazione dello stesso.

Articolo 16
(Norme transitorie)

1. Di norma il versamento del corrispettivo di cui all'art. 29, comma 7, della legge verrà richiesto all'atto dell'avvio ufficiale di ciascuna delle previste attività dell'Agenzia. Nel transitorio, considerati gli oneri di riorganizzazione e riqualificazione del personale da sostenere, l'Agenzia è autorizzata a richiedere versamenti parziali anticipati all'atto della manifestazione di interesse per il sito.

10A08268

